

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 4-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PALUMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA  
DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER  
LE INDAGINI PRELIMINARI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI  
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIUSEPPE FIRRARELLO**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 195/99 RGNR, n. 2001/98 RGNR, n. 405/99 RG GIP, n. 1421/98 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso)**

**Trasmessa dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania  
il 26 aprile 1999**

**Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1999**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 aprile 1999 il Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania ha presentato domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 195/99 RGNR, n. 2001/98 RGNR, n. 405/99 RG GIP, n. 1421/98 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi I e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la suddetta richiesta il 29 aprile 1999 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania ha trasmesso ulteriori atti ad integrazione della richiesta di cui sopra in data 6 e 10 maggio e 21 giugno 1999. Il Presidente del Senato ha deferito tali atti alla Giunta rispettivamente il 7 e il 14 maggio 1999 e il 22 giugno 1999.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11, 13, 20, 25 e 27 maggio, del 2, 15 e 17 giugno 1999.

Nel corso della seduta del 27 maggio 1999 la Giunta ha ascoltato il senatore Giu-

seppe Firrarello, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il quale ha consegnato alcune memorie.

\* \* \*

L'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania contiene la dettagliata descrizione delle complesse vicende dalle quali trae origine il procedimento, integrata dalle numerosissime testimonianze dei coindagati rese nel corso di interrogatori o di dichiarazioni spontanee dinanzi l'autorità giudiziaria. Tale ordinanza contiene inoltre la richiesta dell'autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Firrarello nonché la richiesta all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze di terzi, relative al suddetto senatore.

In questa sede si ritiene opportuno sintetizzare i fatti in relazione ai quali il senatore Firrarello è chiamato a rispondere, rinviando alla menzionata ordinanza per quanto attiene alla posizione degli altri indagati nonché all'approfondimento dei numerosi elementi istruttori forniti dal magistrato procedente.

Il senatore Firrarello è accusato dei reati di concorso in turbata libertà degli incanti e di concorso in associazione di tipo mafioso, in relazione a due episodi specifici. Il primo riguarda la gara d'appalto, bandita il 21 giugno 1997 dall'Istituto autonomo case popolari di Catania, per la costruzione di un complesso da adibire ad edilizia residenziale universitaria nel quartiere Tavoliere della predetta città.

Il secondo attiene invece alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori re-

lativi al secondo lotto del Nuovo Ospedale Garibaldi di Catania, bandita il 3 settembre 1997.

In relazione alla gara cosiddetta del Tavoliere, il senatore FIRRARELLO è indagato per aver sostenuto l'impresa CO.GE.CO. del signor Vincenzo Randazzo, considerata dagli inquirenti «diretta espressione» dell'organizzazione mafiosa palermitana facente capo al Di Maggio, servendosi del Presidente della Commissione giudicatrice, signor Valerio Infantino, funzionario della Regione Sicilia e successivamente Commissario straordinario dello IACP di Catania nonché componente del Comitato tecnico regionale. Secondo la prospettazione dell'accusa il senatore FIRRARELLO avrebbe fornito il proprio appoggio al Presidente della Commissione giudicatrice pur in presenza di palesi violazioni commesse da quest'ultimo nella gestione della gara, tra le quali l'essersi avvalso dell'intervento della predetta organizzazione mafiosa al fine di scoraggiare le altre imprese concorrenti a partecipare alla competizione, nel tentativo di consentire all'impresa CO.GE.CO. del signor Randazzo di aggiudicarsi la gara suddetta.

Tale azione intimidatoria sarebbe stata posta in essere anche nei confronti dell'impresa C.G.P. del signor Romagnoli affinché lo stesso non presentasse un'offerta competitiva e, successivamente, ritirasse il ricorso al TAR presentato in seguito alla sua esclusione dalla gara ed all'aggiudicazione della stessa da parte dell'impresa CO.GE.CO. del signor Randazzo. In cambio sarebbe stato assicurato al signor Romagnoli un concreto appoggio per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al secondo lotto dei lavori per la costruzione dell'Ospedale Garibaldi di Catania.

Successivamente alla sentenza del TAR di annullamento della gara, a seguito del ricorso presentato dal signor Romagnoli, l'appalto in questione venne poi assegnato dal signor Infantino nuovamente all'impresa CO.GE.CO. del signor Randazzo.

Il secondo episodio in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari ha

contestato al senatore FIRRARELLO i reati di concorso in turbata libertà degli incanti e di concorso in associazione di tipo mafioso riguarda la gara per la costruzione dell'Ospedale Garibaldi. Il senatore FIRRARELLO è infatti accusato di aver operato affinché fosse esclusa dalla competizione l'impresa Fratelli Costanzo e venisse così favorita l'impresa C.G.P. del signor Romagnoli, definita dai magistrati «impresa finanziatrice della famiglia catanese di Cosa Nostra», facente capo alla famiglia Santapaola, a condizione che la stessa rinunciasse a coltivare il predetto ricorso amministrativo. L'impresa C.G.P. del signor Romagnoli si è effettivamente aggiudicata l'appalto il 30 settembre 1997.

Il senatore FIRRARELLO, attraverso il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, signor Mangione, avrebbe infatti inserito nella Commissione incaricata di valutare le offerte anomale, nominata dal Mangione il 2 settembre 1997, il signor Cicero, a lui legato da rapporto di amicizia, ed il signor Ursino, appartenente alla medesima corrente politica alla quale egli faceva capo in passato, così da consentire alla predetta impresa di affermarsi sulle concorrenti.

Il Giudice per le indagini preliminari ha contestato infine al senatore FIRRARELLO il reato di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione alla circostanza che il predetto signor Cicero, componente della Commissione incaricata di valutare le offerte anomale e quindi pubblico ufficiale, operando in nome e per conto del senatore FIRRARELLO ed in concorso con il signor Puglisi, avrebbe accettato la promessa della corresponsione di 800 milioni di lire dal signor Mirena, responsabile del settore degli appalti per l'organizzazione mafiosa catanese e tramite tra il signor Romagnoli e tale organizzazione, affinché l'impresa Fratelli Costanzo fosse esclusa dalla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione dell'Ospedale Garibaldi di Catania e fosse favorita la predetta impresa Romagnoli.

Il Giudice per le indagini preliminari ha inoltre richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze che non appartengono al senatore Ferrarello.

Le registrazioni di conversazioni per le quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzo sono complessivamente dodici e riguardano le varie utenze del signor Cicero. Alcune conversazioni avvengono tra la segreteria del senatore Ferrarello e quella del signor Cicero mentre una sola riguarda un colloquio tra il senatore ed il signor Cicero.

Gli atti pervenuti successivamente all'invio della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del senatore Ferrarello e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche contengono inoltre una ulteriore richiesta di utilizzo di un'intercettazione telefonica, su un'utenza in uso al signor Castiglione.

\* \* \*

Successivamente alla trasmissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del senatore Ferrarello e dei relativi atti processuali, l'Autorità giudiziaria procedente ha inviato ulteriori atti ad integrazione e supporto della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti del senatore Ferrarello e alla richiesta di utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche con riferimento allo stesso senatore.

Tali documenti contengono il decreto di scarcerazione dei signori Mangione e Castiglione, il rigetto della richiesta di scarcerazione avanzata dal signor Cicero e la deliberazione del Tribunale del riesame con la quale si conferma l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del signor Cusumano, nonché due verbali di interrogatorio.

\* \* \*

Nella prima memoria trasmessa dal senatore Ferrarello si sottolineano le carenze argomentative dell'ordinanza di custodia cau-

telare, ponendosi in rilievo la circostanza che il PM non ha mai accolto la richiesta, ripetutamente presentata dallo stesso senatore, di essere sottoposto ad interrogatorio. Il senatore Ferrarello stigmatizza l'eccessiva partecipazione in prima persona del GIP alle indagini, con il conseguente abbandono della necessaria posizione di terzietà dell'ufficio dallo stesso ricoperto, come risulterebbe da alcuni passaggi argomentativi della suddetta ordinanza nei quali sembra proprio rivendicarsi da parte del GIP la diretta partecipazione alle varie fasi dell'indagine. La suddetta memoria sottolinea l'esistenza del *fumus persecutions* che è indice della strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare. Tale *fumus* sarebbe dimostrato dalla pervicace volontà di non voler ascoltare le discolpe del senatore Ferrarello, dalla personalizzazione da parte del GIP del proprio ruolo all'interno delle varie fasi dell'inchiesta e dalla esplicitazione del proprio programma politico giudiziario risultante dal testo stesso dell'ordinanza, dal metodo seguito nel procedere argomentativo, caratterizzato da reiterazioni continue delle medesime chiamate in correità e dall'uso di enfaticizzazioni del contenuto di alcune dichiarazioni, oltre che dall'omissione di citazione di elementi a lui favorevoli. La memoria nega la sussistenza degli elementi che possono giustificare il ricorso alla misura cautelare, soffermandosi analiticamente a contestare la ricostruzione dei fatti proposta dal GIP.

Le successive memorie del senatore Ferrarello concernono l'invio da parte dell'autorità giudiziaria procedente di atti integrativi della richiesta originariamente formulata per la concessione dell'autorizzazione all'arresto ed all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche, e sono dirette a sostenere l'irricevibilità di tali atti.

La Giunta ha affrontato l'esame dei problemi posti dalla trasmissione della documentazione integrativa nelle sedute dell'11, 13, 20 e 25 maggio 1999, nel corso delle quali si è svolta un'ampia discussione sulla

ricevibilità di documenti successivi alla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. La Giunta è pervenuta infine alla conclusione che tali atti integrativi sono pienamente sottoponibili alla valutazione del Senato che, conformemente ai precedenti giurisprudenziali (si fa riferimento all'utilizzazione di atti integrativi in occasione dell'esame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del senatore Carmine Mensorio nella XII legislatura) deve poter assumere a base della propria deliberazione ogni elemento utile alla piena cognizione dei fatti.

Dopo aver risolto tale questione pregiudiziale, la Giunta è entrata nel merito della vicenda processuale riguardante il senatore Ferrarello, che è stato ascoltato il 27 maggio 1999. Il senatore Ferrarello ha sottolineato l'inconsistenza degli elementi probatori adottati nell'ordinanza, precisando che il primo incontro a Catania con il signor Mirrenna fu del tutto fortuito ed inaspettato e gli procurò pertanto notevole disagio, essendo note le condanne subite da tale soggetto per fatti di mafia. Quanto ai due incontri successivi, svoltisi a Roma con il signor Romagnoli, presso l'Hotel Nazionale, si trattò, la prima volta, di un incontro di pochissimi minuti nel quale egli pronunciò generiche frasi di circostanza, congedandosi rapidamente. Il secondo incontro fu assolutamente casuale e comunque favorito dal signor Romagnoli, che aveva avuto evidentemente l'impressione di una certa sua freddezza in occasione del primo incontro. In tale ultima circostanza egli salutò brevemente il signor Romagnoli, nonché il signor Randazzo e il senatore Cusumano, presenti all'incontro.

Tale versione sembrerebbe confermata dal signor Romagnoli che, negli interrogatori resi davanti all'Autorità giudiziaria, ha ammesso la freddezza del comportamento del senatore Ferrarello ed il carattere assolutamente breve ed informale dei loro incontri.

Il senatore Ferrarello ha negato di aver mai incontrato il signor Infantino, né in riu-

nioni di partito né in altre occasioni, facendo presente, quanto ai suoi rapporti con l'avvocato Cicero, che è legato a quest'ultimo da un'amicizia di lunga data.

Ha infine richiamato la correttezza e linearità dei suoi comportamenti nella lunga esperienza politica da lui vissuta a livello locale e nazionale. Rispondendo a precise richieste di componenti della Giunta, ha negato di aver mai avuto qualsivoglia notizia di elargizioni a suo favore da parte del signor Romagnoli, dichiarando altresì che nessun elemento poteva insospettirlo sulle imprese Romagnoli e Randazzo, facendogli immaginare loro collegamenti con la mafia.

\* \* \*

La Giunta ha svolto, in diverse sedute, un approfondito esame degli atti processuali pervenuti, delle argomentazioni addotte nella richiesta di concessione dell'autorizzazione all'arresto e di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche, nonché delle osservazioni scritte e delle dichiarazioni rese dal senatore Ferrarello.

Nel corso del dibattito gli interventi hanno evidenziato la complessità delle valutazioni che l'organo parlamentare è tenuto a svolgere ai fini della decisione, valutazioni che devono tener conto di una diversità di elementi: da un lato, la tutela del *plenum* del Senato sul quale la concessione dell'autorizzazione viene ad incidere, dall'altro il bilanciamento tra tale esigenza di tutela e la tutela dello svolgimento della funzione giudiziaria. Il bilanciamento richiede l'individuazione dei criteri che debbono guidare l'organo parlamentare nello stabilire se vi siano gli elementi per accogliere o per respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria. È stato osservato in proposito nel corso della discussione svoltasi presso la Giunta che il Senato non è giudice dell'impugnazione per quanto attiene all'ordinanza custodiale, né può pertanto valutare la sussi-

stenza delle esigenze cautelari ravvisate dal magistrato procedente nei confronti del senatore Ferrarello. Non per questo dovrebbero però escludersi dall'esame dell'organo parlamentare quell'insieme di elementi che si evincono dall'ordinanza custodiale, utili ai fini della decisione. Se infatti l'ordinanza contenesse elementi tali da dimostrare che l'accusa è manifestamente infondata la Giunta potrebbe proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere, poiché tale circostanza è sintomo di quel *fumus persecutionis* a causa del quale deve ritenersi inaccoglibile la richiesta di procedere all'arresto nei confronti del parlamentare, che è risultato oggetto di «accanimento giudiziario».

In alcuni interventi, peraltro, si è proprio sostenuto che le motivazioni dell'ordinanza custodiale contengono omissioni, illazioni, vuoti e incongruenze tali da far ritenere che il provvedimento giudiziario in questione rechi il sintomo del *fumus persecutionis* nei confronti del senatore Ferrarello, ravvisabile anche nel rifiuto dell'Autorità giudiziaria procedente di interrogare il senatore Ferrarello, nonostante la disponibilità da lui dichiarata e nonostante l'ampio arco di tempo - circa due anni - dedicato alle indagini, in quanto tale rifiuto ha impedito di raccogliere tutti gli elementi a difesa dell'imputato, ai sensi dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

Poste tali premesse, va osservato che la Giunta non può sovrapporsi all'Autorità giudiziaria attraverso un'approfondita valutazione di merito volta a stabilire la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'adozione del provvedimento cautelare. Tale verifica, infatti, esula dalle competenze proprie dell'organo parlamentare per cui essa darebbe luogo ad una evidente interferenza nelle attribuzioni di un altro potere costituzionale. Il controllo, pertanto, in ordine alla legittimità dell'ordinanza cautelare, con riguardo ai presupposti applicativi enunciati negli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, rimane affidato esclusivamente alla dinamica endoprocessuale ed

ai rimedi che l'ordinamento prevede a tutela del diritto di libertà dell'imputato - esame, appello, ricorso per Cassazione -.

La sola valutazione di merito consentita in sede parlamentare riguarda l'eventuale sussistenza del *fumus persecutionis*, che la Giunta ha ritenuto di escludere sia sul piano oggettivo che soggettivo. Nel caso di specie, infatti, gli atti di indagine non consentono di affermare che l'accusa è *ictu oculi* infondata o pretestuosa o che sussista un atteggiamento soggettivamente persecutorio del magistrato o una volontà di strumentalizzare l'iniziativa giudiziaria allo scopo di ledere la libertà o l'indipendenza di un singolo parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Diversi, pertanto, risultano i criteri che hanno indotto la Giunta a respingere la richiesta di autorizzazione ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare.

Sulla scia di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e Senato, è stato ribadito che l'integrità dell'organo parlamentare costituisce il fine prevalente della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68, che può essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, sono tali da sovrachiarare l'altra esigenza. In numerosi precedenti delle Giunte di Camera e Senato viene richiamato questo concetto di *eccezionale* gravità del reato e di *eccezionale* rilevanza delle esigenze cautelari, che solo potrebbe giustificare la decisione di autorizzare l'arresto di parlamentari indagati e quindi di arrecare un *vulnus* al *plenum* del Parlamento.

Sulla base di tali considerazioni si è osservato che il reato di turbamento d'asta non riveste caratteri di particolare gravità e che l'ipotesi di corruzione è riferita ad una semplice promessa di denaro, della quale il senatore Ferrarello non risulta essere il de-

stinatario diretto, attenuandosi pertanto, anche in questa seconda ipotesi, la gravità del comportamento addebitato a quest'ultimo.

Quanto all'accusa più grave di fatti di mafia, nell'ipotesi accusatoria il predetto senatore non partecipa all'associazione mafiosa, ma ne condivide soltanto alcuni obiettivi, essendogli contestata la condotta a titolo di concorso esterno. Sfuma pertanto, anche per quest'ultimo profilo, il rilievo dei fatti e la posizione del senatore Firrarello viene ridimensionata, dovendosi così escludere la particolare gravità del reato, che sussisterebbe invece nel caso in cui l'imputazione fosse di associazione mafiosa.

La stessa accusa, inoltre, al di là di espressioni suggestive, finisce per circoscrivere la condotta del senatore Firrarello a due vicende di appalti, escludendosi quindi un sistematico asservimento della funzione parlamentare alla pluralità e vastità degli interessi mafiosi.

Né appare determinante il *munus* parlamentare ai fini della perpetrazione del delitto od ai fini della formazione delle prove in sede processuale. Infatti, l'arresto del senatore Firrarello non avrebbe alcuna utilità, poiché tutti gli elementi necessari per compiere una valutazione sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria.

Concorre anche a tale conclusione il comportamento osservato dal senatore Firrarello sia sul versante giudiziario che su quello parlamentare, atteso che lo stesso ha chiesto di essere interrogato dal pubblico ministero appena avuto conoscenza delle indagini a suo carico e si è immediatamente

dimesso dalla Commissione antimafia. Con la conseguenza che si giustifica pienamente il diniego dell'autorizzazione all'arresto, dovendo, nel caso del senatore Firrarello, prevalere la tutela del regolare svolgimento della funzione parlamentare sull'esigenza processuale.

La Giunta ha quindi esaminato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, giungendo alla conclusione che tale autorizzazione debba essere concessa.

La Giunta ha infatti escluso che tali intercettazioni - effettuate non su utenze del senatore Firrarello ma su utenze di terzi - siano manifestazione di una volontà persecutoria del magistrato, ammettendosi nella stessa richiesta di autorizzazione che il loro contenuto non appare particolarmente rilevante ai fini accusatori.

Per le motivazioni illustrate, la Giunta ha deliberato:

1) di proporre il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello;

2) di proporre la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello.

PALUMBO, *relatore*

